

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI e FORESTALI	
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità	s.caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## Decreto n. 2422

### Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone. Campagna di pesca dei cannicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e bibi (*Sipunculus nudus*).

#### IL DIRETTORE DI SERVIZIO

**Visto** il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

**Visto** il regolamento (CE) 20 dicembre 2002, n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

**Visto** il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

**Visto** il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

**Visto** il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

**Visto** il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

**Visto** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

**Visto** il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 15 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997, con il quale si affida al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone (CO.GE.MO. Monfalcone), la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi;

**Visto** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1 dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, e successivi decreti integrativi;

**Visto** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2001, n. 102, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, che stabilisce, tra l'altro, all'articolo 1, comma 2, la competenza delle regioni a statuto speciale sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con attrezzi diversi dagli attrezzi da traino nei limiti del mare territoriale di rispettiva competenza;

**Visto** il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 febbraio 2006, n. 40 recante la "nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto";

**Visto** il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2007 recante il rinnovo quinquennale dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone al CO.GE.MO. Monfalcone;

**Vista** la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prot. n. 15035 del 6 agosto 2012, con la quale, nelle more dell'eventuale rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi, ai Consorzi, ritiene che il CO.GE.MO. Monfalcone possa continuare a svolgere le attività di carattere istituzionale, al fine di garantire una gestione equilibrata ed una razionale prelievo della risorsa molluschi bivalvi;

**Considerato** che al suddetto Consorzio aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo di 42 unità autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone di cui n.ro 20 unità autorizzate alla pesca dei fasolari e n.ro 22 unità autorizzate alla pesca delle vongole e dei cannicchi;

**Ritenuto** che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, costituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle navi;

**Stabilito** che, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 16 febbraio 2007, le misure tecniche di gestione e tutela proposte e formalizzate dal COGEMO Monfalcone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Capo del Compartimento marittimo, sono obbligatorie anche per eventuali imprese non aderenti al Consorzio e operanti nell'ambito del Compartimento medesimo;

**Preso atto** che a seguito della riforma costituzionale recata dalla L. cost. n. 3/2001, nella ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia ambientale lo Stato si riserva di fissare regole uniformi finalizzate a garantire uno standard minimo di tutela dell'ecosistema con conseguente rimessione alle Regioni della facoltà di adottare provvedimenti specifici di regolazione del settore della pesca;

**Visto** il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 27 dicembre 2010 recante l'adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema a draghe idrauliche e rastrelli da natante così come definito dall'articolo 2, par. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 1967/2006;

**Visto** l'articolo 2, comma 56, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 "Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l'anno 2012 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" che modifica la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano – Grado) e stabilisce che l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura riguardanti, in particolare, la disciplina e l'attuazione di interventi per la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche, in conformità con la normativa comunitaria e statale, vengono adottati con i criteri e le modalità previste da appositi regolamenti;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle

funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

**Viste** l'istanza del COGEMO Monfalcone del 27 settembre 2012, prot. n. SCPA/11.5/67142 dd. 27.09.2012, con la quale è stato richiesto al Servizio regionale competente in materia di emettere un proprio provvedimento che fissi i termini e le modalità dell'attività di pesca dei cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e dei bibi (*Sipunculus nudus*) nel Compartimento marittimo di Monfalcone e, in particolare, il periodo di pesca, gli orari di inizio dell'attività, di rientro nei porti e sbarco del prodotto nei punti di sbarco e di controllo individuati, i quantitativi massimi pescabili settimanalmente e giornalmente per unità di pesca autorizzata

**Visto** il parere del Dipartimento di scienze della vita dell'Università degli studi di Trieste del 27 settembre 2012 che, sulla base delle disponibilità rilevata della risorsa cannolicchi, esprime sostegno ad un programma di prelievi settimanali nella misura massima di kg 500 per unità di pesca e un controllo costante dei quantitativi di bibi sbarcati;

**Visto** il verbale dell'incontro tenuto presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone nella giornata del 27 settembre 2012 dove si è concordato di procedere alla predisposizione del provvedimento richiesto da CO.GE.MO Monfalcone;

**Preso atto** che nella proposta di regolamentazione presentata dal CO.GE.MO Monfalcone le catture giornaliere e settimanali per unità di pesca sono fissate nella quota massima pescabile di kg 150 al giorno e kg 500 alla settimana per i cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e per i bibi (*Sipunculus nudus*) rispettivamente di kg 50 e kg 150;

**Viste** le Ordinanze n. 119/2012 della Capitaneria di Porto di Venezia e n. 83/2012 della Capitaneria di Porto di Chioggia che disciplinano analoghe attività di pesca condotte con il sistema a draghe idrauliche da parte dei Consorzi di gestione vongole dei due Compartimenti marittimi della Regione Veneto;

**Atteso** che, nelle more dell'individuazione e aggiornamento dei luoghi di sbarco e di controllo del prodotto ittico nel Compartimento marittimo di Monfalcone, per garantire il rispetto delle norme di politica comune della pesca e dei controlli in materia di sicurezza alimentare, vengono stabiliti i luoghi di sbarco così come riportati nell'Ordinanza n. 38/1992 della locale Capitaneria di Porto;

**Visto** il decreto n. 350 del 16 febbraio 2012 del Direttore del Servizio caccia risorse ittiche e biodiversità che determina i limiti di catture giornaliere per unità di pesca di vongole (*Chamelea gallina*) e cannolicchi (*Ensis minor*);

**Valutata** la necessità di adottare la misura tecnica richiesta dal COGEMO Monfalcone in quanto idonea ad assicurare l'equilibrio tra la capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili;

**Vista** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni; regolamento per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca e acquacoltura, previsti dall'articolo 2, comma 56, della legge regionale 18/2011;

## DECRETA

Per quanto in premessa,

### Art. 1

1. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone la pesca delle cappelunghe (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e dei bibi (*Sipunculus nudus*) con il sistema denominato "draga idraulica" può essere effettuata a partire dal 1 di ottobre 2012 e fino al 31 marzo 2013, esclusivamente nei giorni feriali, salvo eventuali deroghe concesse per le festività natalizie.

2. Eventuali giornate di fermo pesca verranno definite dal CO.GE.MO. Monfalcone e comunicate agli armatori, alla locale Capitaneria di Porto e al Servizio caccia risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali entro le ore 18.30 del giorno precedente.

2. Eventuali giornate di fermo pesca verranno definite dal CO.GE.MO. Monfalcone e comunicate agli armatori, alla locale Capitaneria di Porto e al Servizio regionale competente entro le ore 18.30 del giorno precedente.

### Art. 2

1. Il CO.GE.MO. Monfalcone fissa con cadenza giornaliera i quantitativi massimi pescabili dalle singole imbarcazioni con l'uso della draga idraulica che non devono in ogni caso superare:

- kg 150 giornalieri, con un limite massimo settimanale di kg 500 per le cappelunghe;
- kg 50 giornalieri, con un limite massimo settimanale di kg 150 per i bibi.

La tolleranza sul peso è prevista nel limite del 10%.

2. In caso di fissazione di limite giornaliero inferiore a quello massimo previsto dal precedente articolo, il Consorzio di Gestione dovrà darne comunicazione agli armatori ed all'Autorità marittima del Compartimento a mezzo telefax entro le ore 18.30 del giorno che precede l'attività di pesca.

3. Gli armatori non aderenti al CO.GE.MO. di Monfalcone possono acquisire detta informazione contattando la sala operativa della Capitaneria di Porto di Monfalcone dopo le ore 18.30.

4. In caso di mancata comunicazione si riterrà applicabile il limite massimo di cui al precedente comma 1.

#### Art. 3

1. L'attività delle unità adibite alla pesca della pesca delle cappelunghe (*Ensis minor e Solen marginatus*) e bibi (*Sipunculus nudus*) con sistema draga idraulica è giornaliera e così regolata:

- uscita delle imbarcazioni dal porto di Marano Lagnare è fissata non prima delle ore 4.30, dai porti di Grado e Lignano sabbiadoro alle ore 5.00.;

- inizio attività di pesca è fissata a partire dalle ore 5.00;

- il rientro nei porti deve essere effettuato entro le ore 16.30;

- lo sbarco del prodotto deve effettuarsi nei punti di sbarco e di controllo dalle ore 8.00 alle ore 16.30.

2. Eventuali modifiche per particolari necessità o eventi meteo marini sfavorevoli saranno comunicate dal CO.GE.MO. Monfalcone alla locale Autorità marittima competente.

#### Art. 4

1. Nelle more di una prossima definizione dei punti di sbarco nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone, a conclusione dell'attività ricognitoria effettuata congiuntamente dal Servizio regionale competente, la locale Autorità marittima e l'Azienda sanitaria, il prodotto pescato può essere sbarcato nei punti di sbarco e di controllo precedentemente individuati dalla locale Autorità marittima e di seguito elencati:

- Porto di Monfalcone: lungo tutta la banchina Nazario Sauro;

- Porto di Grado: Banchina antistante il Mercato Ittico;

- Porto di Marano Lagnare: lungo tutta la banchina prospiciente la sede della Cooperativa Pescatori "S. Vito", località Nalon;

- Porto di Lignano Sabbiadoro: lato occidentale della darsena.

#### art. 5

1. In conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente, sono mantenute le disposizioni gestionali della pesca dei molluschi bivalvi con draghe idrauliche riguardanti le distanze dalla costa, le dimensioni dell'attrezzo, le limitazioni delle giornate e dei periodi di pesca, gli orari e i punti di sbarco fissati per i controlli, le taglie minime e gli habitat e zone protette.

#### Art. 6

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti ministeriali citati in premessa, i trasgressori del presente provvedimento sono puniti con le sanzioni previste dal Capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e, per le violazioni non previste da tale norma, dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, ferma restando l'applicabilità da parte del CO.GE.MO. Monfalcone del sistema sanzionatorio interno.

#### Art. 7

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

#### Art. 8

1. E' abrogato il limite di catture giornaliero per unità di pesca di cannicchi fissato dal decreto n. 350 del 16 febbraio 2012 del Direttore del Servizio caccia risorse ittiche e biodiversità.

#### Art. 9

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza.

**Udine, 3. 10. 2012**

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
- dott. Marina Bortotto -**